

Criteri per la concessione del Rinvio Rate

Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. Epizoozie e fitopatie che obbligano l'abbattimento degli animali o l'estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
2. Eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;
3. Gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
4. Usura e estorsione determinanti, ai sensi dell'art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

Al rinvio rate possono altresì accedere le aziende agricole colpite dalla Xylella Fastidiosa, ovvero da altre fitopatie, purché le medesime aziende ricadano in "aree infette" individuate da provvedimenti emanati da autorità comunitarie, nazionali o regionali.

In un'ottica di massima semplificazione e trasparenza, l'utente può presentare apposita istanza, **allegando esclusivamente il provvedimento** attestante le condizioni ammissibili. In caso di utente vittima di usura o estorsione, l'istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale.

Nei casi da 1. a 3. e per la Xylella Fastidiosa, l'utente può chiedere il rinvio delle rate che scadono nell'anno in cui si certifica il motivo del rinvio **fino a tre anni** successivi all'anno colpito dalla calamità.

Per il caso sub 4., la sospensione dei pagamenti è concessa secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento giudiziale. L'Istituto può comunque prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento, per agevolare il rientro *in bonis* dell'utente.

Allo strumento possono accedere anche coloro che, oltre alle rate non corrisposte per calamità/epizoozie/fitopatie o provvedimenti giudiziali di sospensione, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento una morosità non superiore a due rate annuali (o quattro semestrali).

In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito **non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine**. La risoluzione del contratto potrà essere disposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

Il rinvio delle rate può essere richiesto **ogni qualvolta** nel corso del piano di ammortamento si verificano nuovi eventi calamitosi, ovvero nuove fitopatie, accertati dalla autorità competenti.

*** ** ***

Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impresa può scegliere una delle seguenti modalità di rimodulazione del piano di ammortamento.

a) Rinvio e rimodulazione

La misura prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la generazione di un ulteriore piano di ammortamento a rata costante dell'importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell'assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario.

b) Rinvio e allungamento

La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- l'incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell'ultima rata sospesa, dell'importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime.

c) Rinvio ed estensione

La misura prevede l'estensione della durata del piano di ammortamento originario fino ad un massimo di un quinto della durata massima prevista dal regime in base a cui è stata posta in essere l'operazione. La misura prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- l'incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell'ultima rata sospesa, dell'importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime, aumentata di un quinto, ed il cui tasso sia pari:
 - a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
 - a quello di mercato per il periodo residuale (fino a un quinto della durata massima).

d) Rinvio e traslazione

La misura è applicabile nel caso in cui il Rinvio Rate è richiesto per le ultime tre rate annuali o sei rate semestrali del finanziamento principale, ovvero per i casi previsti dal punto sub 4. di cui sopra.

Essa prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- il pagamento dell'importo sopra indicato, in unica soluzione, alla data di scadenza del piano di ammortamento originario.

Sempre al fine di agevolare il rientro *in bonis* degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concesso:

- la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

Si precisa infine che sulle rate oggetto di rinvio **non saranno**, in ogni caso, **applicati interessi di mora**.